



---

*Comunicato del 15 giugno 2021*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DEL 22, 23 E 24 GIUGNO 2021

1. Banche: dubbi sulla norma che preclude l'azione diretta di responsabilità civile contro i commissari straordinari
2. Carcere ai giornalisti per la diffamazione a mezzo stampa: dopo un anno la parola torna alla Corte costituzionale
3. Scuola pubblica: la Consulta decide sul riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'insegnamento pre-ruolo prestato nella scuola paritaria
4. Sanità: la Calabria impugna le misure di rilancio del Governo
5. Audizione del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL sui criteri di riduzione dei finanziamenti statali al Fondo di solidarietà comunale.

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 22 e 23 giugno e nelle camere di consiglio del 23 e 24 giugno 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 15 giugno 2021



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 14 giugno 2021

## UDIENZA PUBBLICA 22 GIUGNO 2021

### **BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO - RESPONSABILITÀ DEI COMMISSARI STRAORDINARI E DEI MEMBRI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA - SUBORDINAZIONE DELLA PROPOSIZIONE DELLE AZIONI CIVILI ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.**

*Banca - Poteri e funzionamento degli organi straordinari - Responsabilità per dolo o colpa grave dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico - Previsione che la proposizione delle azioni civili nei loro confronti è subordinata alla previa autorizzazione della Banca d'Italia.*

**(R.O. 174/2020)**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Poteri e funzionamenti degli organi straordinari), per contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione. La disposizione, che limita la responsabilità dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico unicamente ai casi di dolo o colpa grave, subordina la proposizione delle azioni civili nei loro confronti alla previa autorizzazione della Banca d'Italia. Il Collegio dubita della previsione in quanto introdurrebbe un'eccezione ingiustificata alla regola generale che interessa un'intera categoria di soggetti e subordinerebbe la proposizione di un'azione giurisdizionale a un'autorizzazione amministrativa rendendo possibile un esonero discrezionale dalla responsabilità civile, in contrasto con il principio della responsabilità dei dipendenti pubblici di cui all'art. 28 della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, peraltro, la norma determinerebbe un'irragionevole deresponsabilizzazione dei commissari, nella materia del risparmio costituzionalmente tutelata, comportando una schermatura dal sindacato giurisdizionale che svilirebbe radicalmente le garanzie a cui presidio sono posti i principi di buon andamento e imparzialità fissati dall'art. 97 della Costituzione. Assume, inoltre, il Collegio rimettente che la disposizione censurata, nel prevedere una preclusione all'esercizio dell'azione diretta nei confronti del commissario straordinario, confliggerebbe con il principio generale, espresso dalla direttiva 59/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, inerente alla responsabilità delle persone fisiche e giuridiche per il dissesto dell'ente. Ne conseguirebbe, secondo tale assunto, una violazione degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, previsti dall'art. 117, primo comma, della Costituzione. Il giudice *a quo*, ritiene, poi, che la norma sospettata di incostituzionalità, contrasterebbe con il principio di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto, incidendo sull'eguaglianza dei soggetti nei confronti del principio di responsabilità per gli atti commessi in violazione dei diritti, si porrebbe quale eccezione non giustificata da un'effettiva diversità di situazioni oggettive e soggettive; sotto altro profilo determinerebbe una disparità rispetto ad altri agenti pubblici che svolgono compiti non meno elevati e importanti di quelli spettanti ai commissari straordinari. A parere del Collegio, la previsione di un filtro dell'Autorità di vigilanza integrerebbe una limitazione suscettibile di determinare una preclusione dell'esercizio delle tutele previste dall'ordinamento, ledendo il diritto fondamentale, previsto dall'art. 24 della Costituzione, di accesso a un giudice terzo e imparziale. Il



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

rimettente asserisce, peraltro, che dalla previsione di un'autorizzazione della Banca d'Italia scaturirebbe un'indebita interferenza con l'attività giurisdizionale, atteso l'affidamento all'autorità amministrativa di attribuzioni che spoglierebbero il giudice delle prerogative che costituzionalmente gli pertengono, violando i principi di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, ai sensi degli artt. 101, 102, 103 e 113 della Costituzione. Ciò, secondo la tesi del giudice a quo comprometterebbe anche la garanzia giurisdizionale del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione. Secondo la prospettazione del giudice a quo, la norma sospettata di incostituzionalità assumerebbe, inoltre, un evidente carattere derogatorio e distonico rispetto alla coerenza generale dell'ordinamento. Invero, il filtro alla tutela giurisdizionale riguarderebbe attività, che - oltre a non trovare una diretta copertura costituzionale - non sono riconducibili alla tutela del risparmio di cui all'art. 47 della Costituzione, appalesandosi quindi del tutto ultroneo e pregiudizievole rispetto agli interessi implicati. Infine, il Collegio dubita della compatibilità della disciplina censurata con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Entro tale contesto, si introdurrebbe una restrizione del diritto di accesso ad un tribunale che ne compromette il suo contenuto essenziale, in contrasto sia con la tutela convenzionale sul diritto ad equo processo garantito dall'art. 6 della CEDU, sia con il diritto, attribuito dall'art. 47 della CDFUE, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

### Norma censurata

**D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385**

**Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.**

#### **Art. 72 - Poteri e funzionamento degli organi straordinari**

*(omissis)*

9. La responsabilità dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia.

*(omissis)*

---

## UDIENZA PUBBLICA 22 GIUGNO 2021

### **REATI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E APPLICAZIONE DELLA PENA DETENTIVA**

*Reati e pene - Stampa - Diffamazione commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato - Reclusione da uno a sei anni congiunta a multa non inferiore a cinquecentomila lire (258 euro) - Diffamazione aggravata dall'uso della stampa, di qualsiasi altro mezzo di pubblicità o dell'atto pubblico - Reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore a 516 euro.*

**(R.O. 140/2019; R.O. 149/2019) \***

**\*Con ordinanza n. 132 del 2020 la Corte costituzionale ha ritenuto opportuno rinviare all'udienza pubblica 22 giugno 2021 la decisione delle questioni, già in udienza pubblica 9 giugno 2020, in modo da consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina.**

Il Tribunale di Salerno (r.o. 140/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 595, terzo comma, del codice



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

penale. La prima disposizione censurata punisce la diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la reclusione da uno a sei anni congiunta alla multa non inferiore a cinquecentomila lire (258 euro). L'art. 595, terzo comma, del codice penale punisce la diffamazione aggravata dall'uso della stampa, di qualsiasi altro mezzo di pubblicità o dell'atto pubblico con la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 euro.

Le previsioni censurate, secondo il giudice rimettente, il quale è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un giornalista e del direttore responsabile di una testata giornalistica (il primo per la condotta di diffamazione a mezzo stampa, ai sensi delle disposizioni in questione e il secondo per quella di omesso controllo sul contenuto del quotidiano, ai sensi dell'art. 57 del codice penale) sarebbero contrarie agli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 10 della CEDU. Al centro delle censure l'applicazione di una pena detentiva, seppure sospesa, ai reati di diffamazione a mezzo stampa, previsione che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, risulta generalmente incompatibile, in quanto eccessiva e sproporzionata, con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10 della CEDU oltre che dall'art. 21 della Costituzione. Gli artt. 3 e 21 della Costituzione si assumono violati perché il rimettente ritiene che la previsione di una pena detentiva sia irragionevole e sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero tutelata dall'art. 21 della Costituzione. La comminatoria di una pena detentiva risulta, infine, lesiva del principio di offensività e del principio della finalità rieducativa della pena di cui, rispettivamente, agli artt. 25 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Bari (r.o. 149/2019) solleva in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della CEDU, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 47 del 1948, in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, del codice penale nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 258 euro, invece che in via alternativa. Anche per il Tribunale di Bari, come per quello di Salerno, la previsione di una pena detentiva per i reati di diffamazione a mezzo stampa sarebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte EDU in quanto, salvo casi eccezionali, incompatibile con la libertà di espressione.

### **Norme censurate**

#### **L. 8 febbraio 1948, n. 47**

#### **Disposizioni sulla stampa.**

#### **Art. 13. - Pene per la diffamazione.**

Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000.

### **CODICE PENALE**

#### **Art. 595. Diffamazione.**

*(omissis)*

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 23 GIUGNO 2021

### **PERSONALE DOCENTE - RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIE PAREGGIATE (FINO AL 2006) MA NON DI QUELLO PRESTATO SUCCESSIVAMENTE PRESSO SCUOLE PARITARIE**

*Istruzione - Personale docente - Servizio anteriore alla nomina in ruolo - Riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera - Riconoscimento del servizio non di ruolo prestatato presso scuole di istruzione secondaria ed artistica pareggiate - Esclusione, in base all'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, del riconoscimento del servizio non di ruolo prestatato presso le scuole paritarie.*

#### **(R.O. 191/2020)**

La Corte di appello di Roma solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. La disposizione censurata disciplina il riconoscimento del servizio non di ruolo prestatato dal docente anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, presso una scuola pubblica statale. Il rimettente sottolinea la presenza del riferimento, al primo comma della disposizione, al servizio non di ruolo prestatato presso scuole di istruzione secondaria ed artistica "statali e pareggiate" e, al secondo comma, al servizio prestatato presso scuole elementari "statali e parificate". Prosegue, quindi, nel chiarire che il legislatore, nell'originaria disciplina delle scuole secondarie non statali, aveva elaborato la distinzione tra "scuole legalmente riconosciute" e "scuole pareggiate" con l'individuazione di requisiti precisi per il rispettivo riconoscimento. La distinzione operava non tanto sotto l'aspetto degli studi, degli esami e dei titoli conseguibili, rispetto a quelli delle corrispondenti scuole statali, ma sul piano del soggetto giuridico abilitato alla istituzione, organizzazione e gestione che per le scuole legalmente riconosciute era individuato in persone fisiche o giuridiche, mentre per le scuole pareggiate era riservato soltanto ad enti pubblici (diversi dallo Stato) e ad enti ecclesiastici. Con la legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) il sistema ha mutato la sua fisionomia con la previsione delle "scuole paritarie", istituite, organizzate e gestite sia da soggetti privati, sia da enti pubblici locali che, ai fini dell'equivalenza con le scuole pubbliche, devono chiedere il riconoscimento della parità. Le scuole legalmente riconosciute e pareggiate avrebbero potuto chiedere il riconoscimento della parità o, in alternativa, restare disciplinate dal d.lgs. n. 297 del 1994. Il quadro normativo, aggiunge il rimettente, è ulteriormente mutato con l'art. 1-bis del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 2006, n. 27, che, in un'ottica di semplificazione, ha disposto l'abrogazione delle originarie fattispecie della "scuola legalmente riconosciuta" e della "scuola pareggiata" con salvezza di una disciplina transitoria per i corsi già attivati per l'anno scolastico 2005/2006. A decorrere dal 5 febbraio 2006, pertanto, le scuole non statali possono essere soltanto "paritarie" o "non paritarie" a seconda che abbiano richiesto ed ottenuto il riconoscimento di parità ai sensi della legge n. 62 del 2000. Con riguardo al riconoscimento del servizio non di ruolo prestatato presso scuole non statali, secondo il rimettente, questo avrebbe dovuto riguardare, successivamente all'anno scolastico 2005/2006, il servizio prestatato – oltre che presso le scuole pubbliche statali – anche presso le scuole di istruzione



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

secondaria paritarie. Questa lettura, a parere del rimettente, eviterebbe una interpretazione abrogatrice della norma nella parte in cui fa riferimento alle scuole pareggiate (non più esistenti) e l'irragionevole esclusione del computo del servizio prestato presso scuole che per le loro caratteristiche oggettive e i loro requisiti sarebbero da intendersi equivalenti a quelle statali. Attraverso tale sviluppo interpretativo il rimettente si discosta dall'indirizzo della Corte di cassazione, assunto come diritto vivente, che, invece, ha escluso l'applicazione analogica della norma censurata al servizio prestato presso le scuole paritarie. Il rimettente sostiene la non necessità di un'interpretazione analogica quanto di un'applicazione diretta ritenendo che il riferimento alle scuole "pareggiate" vada inteso, a decorrere dal 2006, come sostituito da quello delle "scuole paritarie". Questa interpretazione eviterebbe l'irragionevole disparità di trattamento che il rimettente denuncia sussistere sia rispetto al servizio non di ruolo prestato presso scuole pubbliche statali; sia al servizio non di ruolo prestato presso le scuole pareggiate sino all'anno scolastico 2005/2006; sia rispetto al servizio non di ruolo prestato presso scuole paritarie ritenuto rilevante ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti e, quindi, della potenziale assunzione in ruolo a tempo indeterminato.

### Norma censurata

**D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297**

**Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.**

#### **Art. 485 - Personale docente**

1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.
7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

---

**UDIENZA PUBBLICA 23 GIUGNO 2021**

**MISURE URGENTI PER IL RILANCIO DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA**



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

*Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio del Servizio sanitario della Regione Calabria - Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale - Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale - Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria - Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della Regione Calabria - Disposizioni transitorie e finali; Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé, mediante autorimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge n. 191 del 2009 - Ricorso della Regione Calabria.*

### **(R.R. 105/2020)**

*Sanità pubblica - Decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 - Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria - Commissario ad acta e supporto alla struttura commissariale - Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale - Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria - Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della Regione Calabria - Disposizioni transitorie e finali; Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé, mediante autorimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Ricorso della Regione Calabria.*

### **(R.R. 9/2021)**

La Regione Calabria solleva, con un primo ricorso (r.r. 105/2020), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario) con riferimento agli artt. 5, 32, 81, 117, 118, 119, 120, 121 e 136 della Costituzione. Con un successivo ricorso (r.r. 9/2021) la Regione impugna, mediante analoghe censure, le medesime disposizioni nel testo risultante dalle modificazioni introdotte, in sede di conversione, con la legge 30 dicembre 2020, n. 181. Preliminarmente la ricorrente ricorda che già il decreto-legge n. 35 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 60 del 2019, aveva disposto misure eccezionali relative all'organizzazione e gestione del servizio sanitario nella Regione Calabria. Alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2019 sono state oggetto di precedenti ricorsi, promossi dalla Regione Calabria, decisi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 233 del 2019. Allo scadere dell'efficacia delle misure recate dal decreto-legge n. 35 del 2019, prosegue il ricorrente, il Governo ha approvato il d.l. n. 150 del 2020 ritenendo di dover adottare misure eccezionali – tenuto conto anche dell'emergenza da Covid-19 – per garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute. La Regione, in primo luogo, ritiene che sussista una violazione del giudicato costituzionale in relazione alla richiamata sentenza n. 233 del 2019 con la quale la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità promosse dalla Regione, ha fatto riferimento a disposizioni recanti una contrazione, temporanea e limitata, delle competenze regionali. Secondo la Regione ricorrente l'intervento normativo attualmente oggetto di impugnazione, risulterebbe porsì in termini di continuità temporale con il precedente determinando limitazioni dell'autonomia regionale irragionevoli e non più eccezionali bensì sistematiche. Le disposizioni del d.l. n. 150 del 2020, come convertito, oggetto della attuale impugnativa, disciplinano il Commissario *ad acta* e la struttura commissariale, le nomine dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale, le modalità di affidamento degli appalti, dei servizi e delle forniture da parte degli stessi enti, le modalità e le condizioni di erogazione



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

del contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della Regione Calabria nonché recano le disposizioni transitorie e finali. Secondo la parte ricorrente queste disposizioni, dettate in modo unilaterale per la sola Regione Calabria, contrasterebbero, tra l'altro, con il principio di leale collaborazione e sarebbero invasive della competenza legislativa regionale concorrente nelle materie della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica nonché della competenza residuale "della organizzazione degli uffici". Per alcune delle disposizioni, quali quelle concernenti l'organizzazione e la dotazione di personale della struttura commissariale, le centrali di committenza per gli appalti nonché le condizioni per l'erogazione del contributo di solidarietà la Regione espone, tra le altre censure, anche una lesione degli artt. 81 e 119 della Costituzione sotto il profilo della copertura finanziaria. La Regione, infine, rinnova l'istanza alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé la questione di costituzionalità dei commi 88 e 88-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 in riferimento agli artt. 5, 120 e 121 della Costituzione, dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003 e dell'art. 2, comma 78, della legge n. 191 del 2009 nonché del principio di leale collaborazione nella parte in cui consentono – senza la previsione di alcun coinvolgimento della Regione e/o della Conferenza Stato-Regioni – di proseguire e aggiornare il piano di rientro mediante atto unilaterale del Commissario, anche per compiti non affidati al medesimo Commissario dal decreto-legge.

### **Norme impugnate**

**(R.R. 105/2020)**

**D.L. 10 novembre 2020, n. 150 (1)**

**Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

-----  
(1) Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2020, n. 181.  
-----

**Art. 1. Commissario *ad acta* e supporto alla struttura commissariale**

**Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181.**

1. Il Commissario *ad acta* nominato dal Governo attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario *ad acta* ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario *ad acta* ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.

3. Il Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è affiancato da uno o più sub commissari in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

4. Il Commissario *ad acta* si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi,





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, anche con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione di AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

-----

### **Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale**

**Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181.**

1. Il Commissario *ad acta*, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.
2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
3. L'ente del Servizio sanitario della Regione corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario anche cumulativamente nei casi di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Entro 60 giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali.
5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario *ad acta* nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali da parte del Commissario *ad acta* nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.
6. Il Commissario *ad acta* verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 nei termini ivi previsti.
7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.

8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni sei mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che può formulare al riguardo proposte non vincolanti.

### **Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria** **Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181.**

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario *ad acta* può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario *ad acta* può esercitare in relazione al singolo affidamento.

2. Il Commissario *ad acta* adotta, nel termine di trenta giorni, il programma operativo Covid previsto dall'articolo 18 del decreto-legge n. 18 del 2020 e definisce altresì, nel medesimo termine, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo di INVITALIA S.p.A. Il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.

### **Art. 6. Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria**

#### **Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181.**

1. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, è accantonata a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzata per la regione Calabria la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, a valere sulla quota di riserva per interventi urgenti della delibera CIPE n. 51 del 24 luglio 2019.

### **Art. 7. Disposizioni transitorie e finali**

#### **Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181.**

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Commissario *ad acta* invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.

3. In relazione ai compiti affidati al Commissario *ad acta* dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, può aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario *ad acta*.

4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.

### **(R.R. 9/2021)**

#### **D.L. 10 novembre 2020, n. 150 (1)**

#### **Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.**

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 dicembre 2020, n. 181.

### **Art. 1. Commissario *ad acta* e supporto alla struttura commissariale**

1. Il Commissario *ad acta* nominato dal Governo ai sensi del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attua gli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del servizio



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

sanitario regionale della regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura l'attuazione delle misure di cui al presente capo.

2. La Regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* il personale, gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a disposizione dalla regione Calabria è costituito da 25 unità di personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale. In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il necessario supporto, il Commissario *ad acta* ne dà comunicazione al Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri, adotta, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando il Commissario *ad acta* ad assumere gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali necessari.

3. Il Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è coadiuvato da uno o più sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre, in possesso di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria e in materia amministrativa.

4. Il Commissario *ad acta* si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS può avvalersi di personale comandato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite di dodici unità e può ricorrere a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unità, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385 per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i contratti di lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

4-bis. Al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario regionale, sentito il Commissario *ad acta*, autorizza il medesimo Commissario *ad acta* ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e sociosanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 4-ter.

4-ter. Per l'attuazione del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l'anno 2021, mediante utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a decorrere dall'anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 12 milioni di euro annui, da destinare alla regione Calabria.

-----

### **Art. 2. Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale**



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Regione, nonché con il rettore nei casi di aziende ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del Commissario *ad acta*, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.
2. Il Commissario straordinario è scelto, anche nell'ambito dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità, nonché le preclusioni di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, ha altresì diritto all'aspettativa non retribuita con conservazione dell'anzianità per tutta la durata dell'incarico.
3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito un compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. La corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo è subordinata alla valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro 375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresì, i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi.
5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario *ad acta* nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario *ad acta* nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni.
6. Il Commissario *ad acta* verifica periodicamente e comunque ogni tre mesi l'operato dei Commissari straordinari in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo 2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario straordinario, ne dispone la revoca dall'incarico, previa verifica in contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente dall'incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui al comma 4 o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi nei termini ivi previsti. Nei casi di revoca o di decadenza di cui al presente comma, ai Commissari straordinari non è corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3.
7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non sussistano i casi di cui all'articolo 3, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all'attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore sanitario o di direttore amministrativo, l'ente pubblica nel proprio sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque ogni tre mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e le organizzazioni sindacali, che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti.
- 8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il Commissario straordinario, d'intesa con il Commissario *ad acta* e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei sindaci sulle attività messe in atto al



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

fine di contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 3, comma 2. La conferenza può formulare proposte con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di contrasto della diffusione del COVID-19.

-----

### **Art. 3. Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria, programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria**

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, provvede in via esclusiva all'espletamento delle procedure di approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla società CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni limitrofe, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia-Calabria. Nell'espletamento di tale funzione il Commissario *ad acta* può delegare ai Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma, da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che il commissario *ad acta* può esercitare in relazione al singolo affidamento.

2. Il Commissario *ad acta* adotta, nel termine di trenta giorni, il programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e definisce altresì, nel termine massimo di sessanta giorni, il Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche avvalendosi allo scopo della società INVITALIA S.p.A. Il Commissario straordinario può proporre ai soggetti sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma già sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse.

-----

### **Art. 6. Contributo di solidarietà e finanziamento del sistema di programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione Calabria**

1. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, è accantonata a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione stessa.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2 è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005,



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1, dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzata per la regione Calabria la spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020.

### **Art. 7. Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonché al Presidente della regione, ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento all'attività svolta dai Commissari straordinari di cui all'articolo 2.

3. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Presidente della regione, può aggiornare il mandato commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con riferimento al Commissario ad acta.

4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell'articolo 2, sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, già nominati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3 novembre 2020.

---

## **CAMERA DI CONSIGLIO 24 GIUGNO 2021**

### **AUDIZIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA REGIONE LIGURIA (R.R. 24/2020) RIGUARDO ALLA RIDUZIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE**

*Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Attribuzione ai Comuni, per gli anni dal 2020 al 2022, per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro anziché di un contributo nella misura di 625 milioni assunta nel d.m. 6 novembre 2014, ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per l'introduzione della Tasi;*

*Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili - Disposizioni in materia di enti locali - Previsione di un incremento del 5 per cento annuo, a partire dall'anno 2020 e fino all'anno 2030 della percentuale di perequazione a valere quale criterio di distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni;*



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

*Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2020 - Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni - Destinazione, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale – Ricorso della Regione Liguria.*

### **(R.R. 24/2020 - Ordinanza istruttoria n. 79/2021 - Audizione)**

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 554 (in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, per gli anni dal 2020 al 2022) e 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e dell'art. 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, promosso, con ricorso iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2020, dalla Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 79 del 2021, ha disposto, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, apposita istruttoria diretta ad acquisire dal Ragioniere generale dello Stato, dal Presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dal Presidente della Corte dei conti ulteriori e specifiche informazioni mediante il deposito di un'apposita relazione avente ad oggetto i quesiti per ciascuno specificati nell'ordinanza.

La Corte costituzionale ha ritenuto l'opportunità, data la complessità delle questioni, anche di disporre la convocazione in audizione, nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, del Ragioniere generale dello Stato e del Presidente dell'IFEL.

Con il ricorso n. 24 del 2020 la Regione Liguria per conto del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria impugna l'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, per gli anni dal 2020 al 2022, consolida il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI (di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013), nella misura complessiva di 300 milioni, anziché nella misura di euro 625 milioni (assunta dal D.M. 6 novembre 2014, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013) ovvero in altra misura comunque ritenuta congrua al fine di reintegrare i Comuni dei minori introiti effettivamente generati per effetto dell'introduzione della TASI; l'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito nella legge n. 157 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede un incremento del 5 per cento annuo dal 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dal 2030 della percentuale di perequazione, quale criterio di distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni calibrato sulla differenza fra capacità fiscali e fabbisogno standard; l'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui, anziché reintegrare completamente, a partire dall'anno 2020, il fondo di solidarietà comunale nella misura di euro 563,4 milioni (sottratta dall'art. 47, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 2014), prevede una somma di euro 100 milioni a ristoro parziale per la medesima causale e una ricostituzione dell'importo originariamente decurtato solo a decorrere dal 2024.

Con l'ordinanza n. 79 del 2021, la Corte costituzionale ha disposto che, in ordine all'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione della quota ristorativa dell' IMU-TASI, che è fissata per gli anni 2020-2022 nella somma complessiva di euro 300 milioni, anziché nella somma di euro 625 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, il Presidente dell'IFEL riferisca in merito ai criteri di quantificazione della predetta quota ristorativa IMU-TASI, per gli anni 2020-2022, anche chiarendo l'impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite e il Presidente della Corte dei conti riferisca in merito all'impatto del taglio della suddetta quota ristorativa IMU-TASI per gli anni 2020-2022, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; in ordine all'art. 57, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, come convertito, che il Presidente dell'IFEL riferisca in merito alle criticità riscontrate nei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, con specifico riferimento alle modalità di calcolo della capacità fiscale, con particolare riguardo al *tax gap* tra valori di mercato e valori catastali degli immobili nonché all'incidenza di questo sul carattere orizzontale del medesimo Fondo; in ordine all'art. 1, comma 849, della legge n. 160 del 2019, il Ragioniere generale dello Stato riferisca in merito alla *ratio* e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche chiarendo se è stata effettuata una verifica di sostenibilità del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite; nonché precisando il criterio in base al quale vengono ripartite le risorse stanziare a favore degli enti territoriali di cui all'art. 106, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, il Presidente dell'IFEL riferisca in merito ai criteri di quantificazione delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, chiarendo l'impatto del taglio in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, e il Presidente della Corte dei conti riferisca in merito all'impatto del taglio delle risorse destinate per il 2020 al Fondo di solidarietà comunale, a carico del bilancio dello Stato, pari a euro 100 milioni, in luogo degli originari euro 563,4 milioni, anche in relazione al fabbisogno degli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

### **Norme impugnate**

#### **L. 27 dicembre 2019, n. 160**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.**

-----

#### **Art. 1 - Comma 554, in combinato disposto con art. 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2018, n. 145**

554. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019, recante « Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019».

-----

#### **L. 30 dicembre 2018, n. 145**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.**

-----

#### **Art. 1 - Comma 892**

892. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

---

### **L. 27 dicembre 2019, n. 160**

#### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.**

---

#### **Art. 1 - Comma 849**

849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente: «*d-quater*) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

---

### **D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (1)**

#### **Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.**

---

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157.

---

#### **Art. 57. Disposizioni in materia di enti locali**

1. La lettera *c*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituita dalla seguente: "*c*) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera *b*) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;"

(*omissis*)

---